ISTITUZIONE DELL'ENTE AUTONOMO DEL PORTO DI TRIESTE

Art. 12

Adunanze e deliberazioni

Il Consiglio di amministrazione si riunisce in sessione ordinaria quattro volte l'anno e puo' essere convocato, in via straordinaria, su iniziativa del presidente o di almeno un terzo dei componenti. Il Comitato direttivo si riunisce in seduta ordinaria due volte al mese su convocazione del presidente, e, in via straordinaria, ogni qual volta egli lo ritenga opportuno. Le sedute del Consiglio di amministrazione e del Comitato direttivo non sono valide se non intervengono la meta' piu' uno dei rispettivi componenti. Nella seconda convocazione, che dovra' aver luogo non prima di un'ora dalla precedente e non oltre gli otto giorni da questa, le deliberazioni sono valido qualunque sia il numero degli intervenuti. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza. In caso di parita' la votazione sara' rinnovata; verificandosi ancora la parita' prevale il voto del presidente. A ciascun componente del Consiglio di amministrazione e del Comitato direttivo che non abbia altro assegno a carico dell'Ente viene corrisposto un gettone di presenza nella misura che sara' stabilita con decreto del Ministro per la marina mercantile, di concerto con quello per il tesoro.

Versione in vigore dal 15 agosto 1967, non più in vigore dal 16 dicembre 2010 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Istituzione dell'Ente autonomo del porto di Trieste
Estremi	Legge 9 luglio 1967, n. 589
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 31 luglio 1967

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/istituzione-dell-ente-autonomo-del-porto-di-trieste/art-12-adunanze-e-deliberazioni/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it